



A.C. 1544

Conversione in legge del decreto-legge n. 102/2013

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione V - Bilancio

AUDIZIONE

19 settembre 2013

A

IMU, FISCALITÀ IMMOBILIARE E FINANZA LOCALE

Il mercato immobiliare negli ultimi anni ha avuto una contrazione preoccupante e ancora oggi non dà segni di ripresa.

Oltre alla crisi generale, riteniamo che una delle cause sia da imputare all'innalzamento della pressione fiscale sugli immobili sia abitativi, sia delle imprese.

Riteniamo altresì che una svolta possa essere rappresentata da un fisco più equo e razionale con una rivisitazione del sistema fiscalità vigente.

Per tali ragioni, l'Alleanza delle Cooperative Italiane auspica l'urgente riforma dell'imposizione immobiliare e del catasto formulando, cogliendo l'occasione dell'esame del presente decreto in materia di IMU, FISCALITÀ IMMOBILIARE E FINANZA LOCALE per presentare le seguenti proposte.

1. Risoluzione definitiva della questione ICI sui fabbricati rurali con l'approvazione di un'aggiunta alla norma di interpretazione autentica (con la quale ribadire che la ruralità prescinde dalla categoria catastale).

[Occorre risolvere definitivamente il conflitto interpretativo tra la Cassazione (che ritiene che per qualificare l'immobile come rurale è essenziale una determinata classificazione catastale) e l'Agenzia del Territorio (che invece ritiene che sia necessario e sufficiente il possesso in fatto dei requisiti di ruralità). Le cooperative si sono sempre adeguate alla prassi dell'Agenzia del Territorio. Si sono così trovate in difficoltà rispetto agli accertamenti dei Comuni che hanno "letteralmente" rivoluzionato la prassi. Neppure la procedura speciale

introdotta nel 2011 è stata risolutiva. Ora la disciplina IMU ha risolto il problema per il “presente” e per il “futuro” (sancendo il principio della ruralità a prescindere dalla classificazione catastale) ma non per il “passato”. Per questo occorrerebbe intervenire nuovamente sulla norma di interpretazione autentica con un’aggiunta chiarificatrice].

VEDI EMENDAMENTO ALLEGATO 1

2. IMPRESE CASEARIE - SISMA 2012: eccezionale ed urgente intervento sulla procedura di concessione dei contributi alle imprese casearie.

[Considerata la dilatazione dei tempi richiesti per la valutazioni dei danni da parte delle compagnie di assicurazione, le aziende casearie che hanno sede nelle zone colpite dal sisma 2012 danneggiate e che rischiano di perdere i contributi previsti dalla legge, necessitano urgentemente di un rinvio del termine perentorio previsto dalla legge per la valutazione dei requisiti per la concessione di contributi].

VEDI EMENDAMENTO ALLEGATO 2

3. IMU: alloggi di cooperative a proprietà indivisa assegnati a studenti universitari.

[La disciplina IMU richiede, per l’esenzione, la residenza anagrafica nell’abitazione. Rispetto al vecchio regime, gli alloggi assegnati da una cooperativa a proprietà indivisa a studenti universitari fuori sede sono oggi passati dall’esenzione ICI all’aliquota IMU ordinaria. La ricaduta negativa sugli studenti fuori sede è evidente: è quanto mai opportuno ristabilire la situazione quo ante consentendo allo studente fuori sede che dimori abitualmente nell’alloggio l’equiparazione alla situazione dei proprietari di “prime case” a prescindere dalla ricorrenza del requisito della residenza. Peraltro, in considerazione del ridotto ambito applicativo della norma derogatoria (esiste solo una realtà in Italia con circa 600 studenti), la copertura del presente emendamento si ritiene già assorbita dalla previsione di spesa prevista dal decreto in esame (art. 2, c.4)].

VEDI EMENDAMENTO ALLEGATO 3

4. Introdurre la regola della deduzione dell'imposta patrimoniale dall'imposta sul reddito d'impresa.

[Questo è un principio che il Governo ha preannunciato come cardine della nuova riforma della tassazione immobiliare con il quale si intende eliminare una regola che le imprese avvertono come particolarmente odiosa: vale a dire la regola dell'indeducibilità dell'ICI/IMU dal reddito d'impresa. L'iniziativa è molto apprezzabile perché realizzerebbe compiutamente il principio costituzionale di capacità contributiva che vuole che si venga tassati sul reddito effettivo al netto delle imposte].

B

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Quanto alla seconda parte decreto, dedicata a **CIG e pensioni**, ci si sofferma in particolare sull'**art. 10 (Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013)**.

In merito all'operazione di recupero delle risorse immediatamente necessarie per il sostegno degli ammortizzatori in deroga, pur comprendendo le necessità contingenti, dobbiamo evidenziare con forza che, in termini di coperture, metà delle risorse, pari a **250 milioni**, vengono reperite attraverso **un'ulteriore taglio della dotazione a disposizione delle imprese (anno 2013) per la DECONTRIBUZIONE dei salari di produttività ex art.1, c. 68, della legge 247/2007**.

Vale precisare come si tratti di risorse di competenza dell'anno 2013, ma che l'INPS rende effettivamente a disposizione nell'anno successivo, previa presentazione di apposita domanda da parte dei datori di lavoro.

Per l'anno 2013, tale fondo, in virtù dei progressivi tagli intervenuti proprio al fine di rifinanziare la CIG in deroga, si vede così pressoché azzerare la sua dote (dei 650 milioni iniziali, 150 milioni sono stati "prelevati" dalla legge di stabilità 2013, ulteriori 250 milioni, sebbene solo a titolo di anticipazione, con il DL 54 del 2013 e i 250 milioni restanti con il decreto in questione).

È necessario porre in evidenza che, in questi anni, la decontribuzione dei salari di secondo livello **è stata l'unica forma di riduzione del costo del lavoro** che da un lato ha sostenuto la crescita della contrattazione sui territori finalizzata a premettere una migliore modulazione delle somme destinate alla produttività e, dall'altro, concretizzava un cuneo contributivo (per le imprese) e fiscale (per la parte lavoratore tassato con aliquota forfettaria al 10% sulle stesse somme).

ALL. 1

EMENDAMENTO

Art.2, comma 6

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni”.

*

Motivazione

L'emendamento proposto mira a perfezionare l'interpretazione autentica, già operata dal legislatore con l'art. 23, c. 1 bis, D.L. 207/2008 (attualmente abrogato dall'art. 14, comma 13 del D.L. 201\2011).

Grazie ad essa ha trovato soluzione una questione interpretativa che aveva generato un contenzioso significativo.

Tuttavia, l'art. 23, c. 1 bis non ha risolto tutti i problemi. Infatti, vi è ancora incertezza sulla nozione di ruralità dei fabbricati. In particolare, ci si divide tra

- chi ritiene che sia sufficiente il possesso in fatto dei requisiti di ruralità stabiliti dall'art. 9, cc. 3 e 3bis, e sia irrilevante la classificazione catastale del fabbricato (Agenzia del Territorio, giurisprudenza di merito prevalente, Cass. 24299/2009 e 24300/2009);

- e chi, al contrario, ritiene determinante la classificazione dei fabbricati in determinate categorie catastali, precisamente A6 e D10 (Cass. SSUU 18565/2009).

Il conflitto neppure è stato risolto dalla procedura speciale di riconoscimento della ruralità di cui all'art. 7, D.L. 70/2011: procedura che avrebbe voluto consentire ai contribuenti di attribuire retroattivamente le categorie catastali A6 e D10, ma che, ciò malgrado, la giurisprudenza ha trasformato in un'incombenza inutile, negando ogni effetto retroattivo alla domanda di riconoscimento.

Proprio per queste ragioni, nell'ultima legislatura, il Parlamento ha ritenuto di affrontare il problema ed inserire nel corpo di un d.d.l. intitolato *Disposizioni in favore dei territori di montagna* (AC 41, approvato dalla Camera; ora AS 2566), l'art. 11, con il quale viene aggiunto al testo dell'art. 23, c. 1 bis, un inciso che chiarisce definitivamente che, ai fini ICI, i fabbricati rurali non sono imponibili "indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita". Nelle more dell'esame del suddetto provvedimento è tuttavia intervenuto il D.L. 201/2011, cd. *Salva Italia*, che, com'è noto, ha "anticipato in via sperimentale l'Imposta municipale sugli immobili".

La nuova IMU è andata a sostituire, già dal 2012, la vecchia ICI. Quanto ai fabbricati rurali, la nuova disciplina introduce un nuovo regime di imponibilità (seppur ad aliquota agevolata). Per queste ragioni, il decreto *Salva Italia* ha abrogato tutte le norme previste dalla disciplina ICI incompatibili con la normativa IMU e, tra queste, anche l'art. 23, c. 1 bis, recante un principio evidentemente in contrasto con la nuova regola di imponibilità dei fabbricati rurali.

Tuttavia, espressamente il Legislatore ha precisato che l'abrogazione delle vecchie disposizioni ICI incompatibili dovesse avere effetto solo per l'avvenire.

La norma abrogatrice (art. 13, c. 14, D.L. 201/2011) dice chiaramente che le norme del regime ICI che sono incompatibili con il nuovo regime IMU vengono abrogate non immediatamente, ma solo "a decorrere dal 1° gennaio 2012 (...)".

L'abrogazione, quindi, ha chiaramente effetto solo a decorrere dal 1° gennaio 2012 e solo per l'avvenire: e ciò per volontà espressa dal Legislatore che con tale soppressione non ha voluto intaccare la disciplina pregressa dell'ICI, ma solo eliminare la confusione che la norma avrebbe potuto ingenerare rispetto al nuovo regime dell'Imposta Municipale propria (IMU), che sostituisce l'ICI ed introduce l'innovativo principio di imponibilità dei fabbricati rurali. Come spiega, infatti, la Relazione al d.d.l. di conversione (AC4829), con il comma 14 si intendono abrogare "alcune disposizioni che sono di fatto incompatibili con la nuova disciplina del tributo".

Stante la permanenza nell'ordinamento delle norme impositive in relazione ai periodi d'imposta soggetti ad ICI, si ritiene necessario chiarire ulteriormente che i fabbricati rurali non imponibili ai fini ICI sono tali indipendentemente dalla categoria catastale e, quindi, dirimere in via definitiva i contrasti giurisprudenziali sorti sul punto.

Tra l'altro, il legislatore, già con l'art. 23, c. 1 bis, del D.L. 207/2008 ha sancito la non imponibilità ICI degli immobili strumentali delle imprese agricole e con l'approvazione della Camera del disegno di legge “*Disposizioni in favore dei territori di montagna*” (AC 41, poi AS 2566), che già reca la norma di cui al presente emendamento, ha dimostrato l'intento di dirimere ogni dubbio.

ALL. 2

EMENDAMENTO

Art.2, comma 4-bis

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4 -bis. Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”.

*

Motivazione

La nuova norma istitutiva dell’IMU (Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201) abroga l’ICI e la sostituisce, appunto, con l’Imposta Municipale Unica.

Anche l’IMU prevede, come accadeva nella disciplina ICI (prima della sua abrogazione avvenuta con il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93), la possibilità di beneficiare di un’aliquota ridotta del 4 per mille per abitazioni adibite ad abitazione principale.

L’IMU, al contrario di quanto accadeva per l’ICI, ha tuttavia previsto un duplice ordine di condizioni che devono sussistere congiuntamente:

- a) Che l’immobile costituisca abitazione principale proprio e del nucleo familiare;
- b) Che il soggetto vi risieda anagraficamente.

A ciò si aggiunga che molti comuni hanno previsto che nei casi in cui non sussista la residenza anagrafica non solo non si può applicare il 4 per mille, ma neanche si possa applicare l’aliquota standard del 7,6 per mille, e debba invece essere applicata l’aliquota massima, da molti comuni fissata nel 10,6 per mille.

Pertanto la situazione attuale per la cooperativa edilizia a proprietà indivisa che destina le unità immobiliari a studenti universitari è la seguente:

La cooperativa che, prima del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, beneficiava dell’aliquota agevolata prima casa e che dopo l’abrogazione dell’ICI è passata al regime di esenzione totale prima casa

si trova oggi (dal 2012) a dover pagare l'IMU sulle proprie abitazioni assegnate a soci che non abbiano anche ivi trasferito la residenza anagrafica, oltretutto versando l'aliquota massima.

Con la conseguente ricaduta negativa sugli studenti universitari alloggiati, per via del fatto che la cooperativa si troverà costretta, suo malgrado, a ribaltare sulle rette applicate agli studenti le maggiori imposte dovute.

L'emendamento prevede dunque che la "prova" che lo studente universitario dimori abitualmente nella casa sia garantita anche con altri mezzi e che pertanto l'eventuale assenza di residenza anagrafica non costituisca causa di esclusione dalla aliquota agevolata prima casa. Anche in considerazione del ridotto ambito applicativo della norma derogatoria (esiste una realtà in Italia con circa 600 studenti), la copertura del presente emendamento si ritiene assorbita dalla previsione di spesa prevista per il comma 4 del medesimo articolo 2 DL 102/2013.

ALL. 3

EMENDAMENTO

ART. 8

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 8-bis

(Differimento termine per la concessione di contributi alle imprese casearie colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 74/2012

"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, le parole "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

*

Motivazione

La previsione era stata inserita in corso di conversione del decreto legge stante l'esigenza delle imprese del settore caseario di poter imputare il credito connesso alla concessione dei contributi nei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, da approvare entro il termine del 31 marzo 2013.

Il Consiglio dei Ministri, con la Delibera 31.1.2013, pubblicata sulla G.U. 4.2.2013, n. 29 ha prorogato il termine di approvazione del bilancio 2012 per le società in area sisma. Nelle premesse alla citata delibera è evidenziata: "la necessità, tenuto conto dello stato di emergenza, che i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio, che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività in uno dei comuni interessati dal sisma [...], in via eccezionale possano approvare il bilancio dell'esercizio in corso alla predetta data entro il termine di 270 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale", fissando pertanto il nuovo termine al 30 settembre 2013.

Allo stato attuale il termine previsto dal decreto-legge n. 74/2012 non risulta più rispondente alle esigenze del settore soprattutto di quelle imprese che hanno usufruito di rimborsi assicurativi a parziale copertura dei danni subiti. Considerata la dilatazione dei tempi richiesti per la valutazioni dei danni da parte delle compagnie di assicurazione le aziende danneggiate sono in grado di presentare le domande per i danni non coperti da assicurazione da poco tempo. L'emendamento ha lo scopo di non creare pregiudizio per le imprese che non hanno ancora potuto presentare domanda di contributo ed in particolare per quelle che avendo una parte dei danni coperti da una propria polizza assicurativa sono proprio quelle che gravano meno sulla finanza pubblica.

Con l'emendamento proposto si intende quindi sostituire il termine previsto dalla norma attuale con uno che consenta alle imprese casearie colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di ottenere i contributi per i danni subiti.